



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 8192 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2012 , promossa da

(*omissis*), nata a Lagos (Nigeria), il 9 agosto 1988, elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avv. Anca Adina Barbu del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende come da procura speciale resa a margine del ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore – presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato,

convenuto contumace

La causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della ricorrente: voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, in

accoglimento del ricorso: **in via principale:** riconoscere lo status di rifugiato in capo alla sig.ra (omissis); **in via subordinata:** riconoscere alla sig.ra (omissis) la protezione sussidiaria; **in via ulteriormente subordinata:** riconoscere la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario e quindi il diritto della sig.ra (omissis) ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 7.12.2010, (omissis) ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 28.06.2012, notificato il 23.10.2012, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma aveva rigettato l'istanza di riconoscimento di protezione internazionale.

La ricorrente ha confermato le dichiarazioni già rese davanti alla Commissione ed, in particolare, di avere subito maltrattamenti dalla seconda moglie di suo padre e di avere, successivamente, trovato ospitalità presso la famiglia della zia; di avere subito violenza sessuale nel contesto familiare dal marito della zia e di essersi, infine, allontanata dal proprio paese di origine per evitare di essere sottoposta ad un intervento di mutilazione genitale, in previsione di un matrimonio concordato.

Sul punto, la Commissione territoriale ha rilevato la mancanza di credibilità del racconto, *“tenuto conto che dopo la presunta violenza subita da parte dello zio avrebbe potuto raggiungere in Libia il proprio fidanzato senza attendere circa un anno”* e che, inoltre, la stessa *“si era già sottratta dai presunti maltrattamenti da parte della matrigna recandosi presso la zia in un'altra città”*.

Ciò premesso, (*omissis*) ha domandato il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero in via subordinata della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.

Con riguardo alla domanda formulata in via principale, l'art. 2 lett. e) del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), individuando il rifugiato come il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*".

Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura

o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

Ciò premesso, occorre preliminarmente verificare se, nel nostro ordinamento, la mutilazione genitale femminile possa rappresentare in astratto un atto di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

La gravità di tale forma di violenza è stata adeguatamente descritta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (Female Genital Mutilation, Trends, Department of Gender, Women and Health Report of a WHO Technical Consultation Geneva, 15-17 October 1997) e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, Ginevra Maggio 2009).

Per tali ragioni, la mutilazione genitale femminile ha rappresentato un titolo per il riconoscimento della protezione internazionale nella giurisprudenza di vari paesi (cfr. la citata nota dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), ma soprattutto in una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso *Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden*, Applicazione n. 23944/05, 8 marzo 2007) la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda esclusivamente in quanto, nella fattispecie in esame, la persecuzione non sarebbe stata riferibile personalmente alla richiedente.

Con riguardo a quest'ultima pronuncia ed alla rilevanza delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come interpretate dalla

Corte di Strasburgo (sul punto, si veda Corte cost. sentenze n. 348 e 349 del 2007 e, successivamente, n. 39 del 2008 e 311 del 2009 sino alle sentenze nn. 187 e 196 del 2010, n. 78 del 2012 ed alla recente ordinanza n. 150 del 2012), si deve ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 7.3.2011 (e ancora prima con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), ha aderito alla tesi secondo la quale neanche con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le disposizioni della Convenzione avrebbero acquistato la rilevanza del diritto dell'Unione Europea, cosicchè il giudice non può ritenersi abilitato a disapplicare le norme interne ritenute incompatibili con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, se non nei limiti affermati dalla stessa Corte a partire dalle citate sentenze n. 348 e 349 del 2007.

Peraltro, tale opzione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che nella sentenza della Grande sezione del 24 aprile 2012 (Servet Kamberaj contro Istituto per l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano), ha affermato come il rinvio operato dall'articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

In conclusione, secondo quanto ribadito anche dalla nostra Corte costituzionale nella citata sentenza n. 80/2011, qualora si profili un eventuale contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU,

poiché le norme della CEDU integrano, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali”, il giudice comune deve verificare che esse siano conformi a Costituzione, e il relativo controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione, con la conseguenza che la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano.

Nella fattispecie in esame, si deve ritenere certamente possibile un'interpretazione adeguatrice della norma contenuta nell'art. 2 lett. e) del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in senso conforme alla citata pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in quanto la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica.

Nella giurisprudenza di merito, tale orientamento interpretativo è stato accolto dalla Corte d'appello di Catania (decisione del 17 dicembre 2012) e dalla Corte d'Appello di Roma (decisione del 2 luglio 2012), che

nella medesima fattispecie hanno riconosciuto lo *status* di rifugiata rispettivamente in ragione del fondato timore di subire “*violenza per l'appartenenza al genere femminile*” ovvero “*atti di violenza e di aggressione idonei a porre in pericolo la vita e l'incolumità*”.

Sempre con riguardo al riconoscimento dello status di rifugiata nell'ipotesi di atti di mutilazione genitale femminile, deve ritenersi sussistente anche l'ulteriore presupposto dell'impossibilità per la richiedente di avvalersi della protezione del suo Paese di origine.

Infatti, sebbene tale forma di violenza sia praticata da privati, occorre, per altro verso, rilevare come, secondo gli studi allegati (tra i quali *Nigeria: Report on Female Genital Mutilation (FGM) or Female Genital Cutting (FGC)*, del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, 1 giugno 2001), le pratiche di mutilazioni genitali femminili all'interno dell'etnia Yoruba, alla quale appartiene la richiedente, siano largamente praticate e ricondotte a motivazioni di natura sociale e morale proprie del gruppo stesso.

Pertanto, la previsione legislativa di una sanzione non costituisce, secondo il già citato rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, un idoneo strumento di tutela, anche in considerazione della perdita dello status e dell'accettazione sociale che sarebbe conseguente al rifiuto della circoncisione femminile.

In conclusione, considerati gli elementi desumibili dai *report* delle organizzazioni non governative, del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (in particolare, il *Country Report on Human Rights* del 24 maggio 2012), e

della National Population Commission della Repubblica Federale della Nigeria (in particolare il *National Demographic and Health Survey* del novembre 2009), si può ritenere che, rispetto agli standard offerti dai diritti umani a livello internazionale, nel Paese di origine della richiedente non vi sia un sufficiente grado di protezione dagli atti di persecuzione rappresentati dalle mutilazioni genitali femminili.

Tutto ciò premesso in ordine alla configurabilità delle mutilazioni genitali femminili quali atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status*, deve essere successivamente valutata la specifica riferibilità dei medesimi atti alla persona della richiedente.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito che requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente e “*il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la credibilità dei fatti da esso segnalati*” (Cass. sez. 1, n. 18353 del 23/08/2006; Sez. 6 - 1, ordinanza n. 10177 del 10/05/2011 Sez. 6 - 1, ordinanza n. 6880 del 24/03/2011).

Lo stesso art. 3, comma 5, del D.lgs. 251/2007 stabilisce che il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda, in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini

del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

La Commissione territoriale, e successivamente il giudice, dovrà valutare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; la dichiarazione e la documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; la situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età', al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

In conclusione, secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27310 del 17/11/2008, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, anche assumendo informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre la riferibilità specifica al richiedente del *fumus persecutionis* può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. Sez. 1, n. 26056 del 23/12/2010; Sez. 6 - 1, ordinanza n. 4138 del 18/02/2011).

Tutto ciò premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame la

richiedente ha esposto il rischio concreto di subire persecuzioni in relazione alla propria situazione individuale e alle circostanze personali e, in mancanza di specifiche prove documentali o testimoniali, si deve rilevare come la richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile ed abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda: in particolare, la mancanza di elementi probatori, quali eventuali certificati medici, è palesemente giustificata dall'ambito familiare nel quale è stata subita la violenza, dalla necessità di allontanarsi dal proprio luogo di residenza a seguito del timore di subire la mutilazione genitale e dalla conseguente impossibilità di mantenere contatti con l'ambiente di provenienza; le sue dichiarazioni devono ritenersi plausibili, avendo la richiedente spiegato le ragioni della impossibilità di denunciare immediatamente la violenza subita, sulla quale la commissione ha fondato il giudizio di inattendibilità, senza considerare la condizione di disagio delle vittime di violenza sessuale, soprattutto in ambito familiare e nel contesto sociale della richiedente; le sue dichiarazioni, inoltre, non sono apparse in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, come meglio illustrate nei paragrafi precedenti ed, anzi, l'esatta individuazione delle finalità della mutilazione trova un puntuale riscontro nelle informazioni desumibili dai *report* sopra indicati in ordine alle motivazioni di natura sociale di tali pratiche in previsione del matrimonio.

Infine, sempre con riguardo ai presupposti del riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, la Cassazione ha precisato come tale riconoscimento non possa essere escluso, nel nostro ordinamento, in

considerazione della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, dove egli non possa temere di essere perseguitato, condizione contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, ma non recepita nel d.lgs. n. 251 del 2007 (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 2294 del 16/02/2012).

Sulla base di tali elementi, premesso che gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza un determinato gruppo sociale, si deve ritenere che sia stato accertato il fondato timore che tali atti siano specificatamente riferibili alla persona della richiedente, la quale non può avvalersi della protezione del proprio paese di origine.

La domanda, formulata in via principale, di riconoscimento dello *status* di rifugiata deve essere, pertanto, accolta.

Nulla sulle spese, in considerazione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara il diritto di (*omissis*), nata a Lagos (Nigeria), il 9 agosto 1988, al riconoscimento dello *status* di rifugiata, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

nulla sulle spese.

Cagliari, 3 aprile 2013

Il Giudice
Giorgio Latti

